

**DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 5 DEL 21/12/2020 Prot.UPAO0002559/2020
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE A.C.I. DI AOSTA**

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di sanificazione ambientale dei locali della sede dell'U.T. ACI di Aosta a seguito del persistere dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

SmartCIG N. Z622FE56EA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la Determina n.234 del 18 Dicembre 2020 a firma del Direttore Centrale Risorse Umane e Affari Generali, con la quale il Direttore ha prorogato alla sottoscritta, l'incarico di Responsabile dell'unità Territoriale di Aosta sino alla fine dello stato di emergenza sanitaria e comunque non oltre la data del 31 marzo 2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento

di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali sono delegati ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*" implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO nello specifico, l'art. 12 del manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, fermo restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTE le Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020 e successivi;

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*) e n.2 del 12 marzo 2020 (*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO l'obbligo, posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

TENUTO CONTO che, con il suddetto Accordo, le Parti hanno convenuto che, nell'ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi, sia necessario, in considerazione dell'attuale stato di emergenza, *"assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza"*;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19;

CONSIDERATA la necessità, a causa dell'emergenza venutasi a determinare per la persistenza della diffusione pandemica del virus COVID- 19 di eseguire idonei interventi di sanificazione dei locali dell'Ufficio al fine di assicurare le dovute condizioni di igiene e salubrità ambientale necessarie per assicurare la sicurezza dei lavoratori nonché favorire un corretto riavvio delle attività lavorative all'interno dei luoghi di lavoro quando ne sarà consentito l'accesso;

CONSIDERATO che il servizio, rivolto ad eliminare batteri ed agenti contaminanti, mediante l'utilizzo di specifici prodotti chimici e procedure certificate, dovrà essere affidato a società specializzate e qualificate, in possesso di personale competente e di dotazioni strumentali adeguate e certificate, in conformità alle prescrizioni indicate dal Ministero della Salute.

RITENUTO di assumere la responsabilità del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs m. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei contratti;

ESPOSTO che, in considerazione delle condizioni di svolgimento del servizio, non sussistono rischi di natura interferenziale in conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008;

RAPPRESENTATO che è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO che, in considerazione del valore stimato del servizio inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e, pertanto, si procede nella forma tradizionale nel rispetto, comunque dei principi di trasparenza, proporzionalità e concorrenza;

RITENUTO di interpellare la società B.E. Impianti Ecotecnologici SRL già affidataria del servizio di sanificazione quale fornitore affidabile e qualificato che ha manifestato la propria disponibilità alla continuazione del servizio per l'anno 2021, garantendo l'espletamento delle attività di sanificazione nel rispetto delle prescrizioni emanate dal Ministero della Salute;

RITENUTO altresì che l'affidamento del servizio di sanificazione alla stessa società consente di semplificare la gestione degli interventi e nelle eventuali interferenze organizzative ed operative, vista la necessità di garantire, in caso di urgenza, l'intervento di sanificazione su chiamata;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla società B.E. Impianti Ecotecnologici S.r.L. in data 14 Dicembre 2020 con Prot. n.168/2020 dell'importo di € 700,00 (IVA esclusa) per singolo intervento

VALUTATA la congruità del corrispettivo richiesto sulla base del preventivo del 14 Dicembre 2020 ed adeguato, sotto il profilo tecnico, sulla base dell'analisi del piano degli interventi e delle schede tecniche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, a garantire un'adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro, in linea con le prescrizioni del Ministero Salute;

RITENUTO di procedere alla fornitura mediante l'esperimento di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lett a) del D. Lgs 50/2016, che prevede la facoltà dell'Amministrazione di richiedere un numero massimo di interventi di sanificazione non superiore a n. 6, che saranno commissionati di volta in volta sulla base delle contingenti esigenze dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2021, per gli interventi di sanificazione ambientale di cui sopra, occorre procedere all'impegno del rispettivo budget per il corrispettivo massimo di € 4.200,00 (IVA esclusa), pari ad un importo unitario per singolo intervento di € 700,00 (IVA esclusa);

DATO CONTO che l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le indicazioni dell'ANAC fornite con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;

PRESO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. Z622FE56EA;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell'istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di affidare (attraverso la procedura "trattativa diretta", ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i., alla Società B.E.Impianti Ecotecnologici SRL l'esecuzione di un massimo di 6 cicli di sanificazione ambientale certificata, verso il corrispettivo complessivo di **€ 4.200,00** (IVA esclusa).

Gli interventi saranno commissionati di volta in volta in base alle contingenti esigenze dell'Amministrazione, finalizzate ad assicurare le dovute condizioni di igiene e salubrità ambientali necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro;

Di stabilire che gli importi verranno liquidati, per ogni singolo intervento, previa verifica della corretta esecuzione e del rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni del Ministero Salute.

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. **410718001** " Spese di Pulizia" a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2021 all'Unità Territoriale ACI di Aosta, quale Unità Organizzativa Gestore 4041, C.d.R. 4040, Attività Wbs A-402-01-01-404.

Di dare atto che:

- la Società ha sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata resa edotta delle disposizioni contenute nel "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. n.62 /2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente.
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta B.E.Impianti Ecotecnologici Srl tramite piattaforma dedicata: DURC prot. INAIL n. 19471768, con validità fino al 20/06/2020;
- è stata verificata l'assenza di procedure concorsuali in atto tramite visura CCIAA;
- che l'affidamento è effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

- l'affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

Di assumere in capo alla sottoscritta il ruolo di responsabile del procedimento e di svolgere tale funzione ai sensi dell'art.31 del D.Lgs m. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di Smart CIG N.**Z622FE56EA**.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Il Responsabile U.T. Aosta
f.to Morena Magro